



TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

CORSO DI LAUREA IN
**ECONOMIA E
MANAGEMENT**

**CORSO DI BILANCIO E COMUNICAZIONE
ECONOMICA FINANZIARIA**

Fiscalità d'impresa

Andrea Bonelli

Andrea.bonelli@studiosignori.com

A.A. 2024/2025

Differenza tra imposte e tasse

La differenza principale tra **imposte** e **tasse** riguarda il tipo di rapporto tra il cittadino e lo Stato e la controprestazione ricevuta:

- **Imposte**: sono prelievi coattivi versati allo Stato o ad altri enti pubblici **senza una diretta controprestazione**. Servono a finanziare i servizi pubblici generali (sanità, difesa, istruzione, ecc.). Tutti le pagano in base alla propria capacità contributiva (es. IRPEF, IRES, IVA).

- **Tasse**: sono tributi pagati dai cittadini **in cambio di un servizio specifico** fornito dalla pubblica amministrazione. Ad esempio, la tassa per il rilascio del passaporto o per la raccolta dei rifiuti.

Imposta: **l'IRPEF** (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è un'imposta che si paga in base al reddito. Anche chi non utilizza servizi specifici dello Stato deve pagarla, perché finanzia spese pubbliche generali.

Tassa: la tassa sui rifiuti (**TARI**) si paga in cambio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Se non usufruisci del servizio (ad esempio, in una casa disabitata e dichiarata tale), potresti non doverla pagare.

Differenza tra imposte e tasse

I **contributi** sono somme versate dai cittadini (spesso lavoratori o datori di lavoro) a enti pubblici, in vista di un beneficio futuro determinato, legato a specifiche situazioni personali.

Esempio di contributo: I contributi previdenziali versati all'INPS servono per ottenere in futuro prestazioni come la pensione, l'indennità di maternità o la disoccupazione.

Differenze rispetto a imposte e tasse: A differenza delle imposte, i contributi non sono generici: hanno una **destinazione precisa** e producono un vantaggio individuale, anche se differito nel tempo. A differenza delle tasse, il **vantaggio non è immediato**, ma **condizionato** al verificarsi di certi eventi (come la vecchiaia o la perdita del lavoro).

Differenza tra imposte e tasse

Caratteristica	Imposte	Tasse	Contributi
Natura del prelievo	Coattivo, senza controprestazione diretta	Coattivo, con controprestazione diretta	Coattivo, con controprestazione differita e condizionata
Contropartita	Nessuna diretta (es. servizi pubblici generali)	Un servizio specifico (es. rilascio documenti)	Prestazione futura legata a una situazione (es. pensione)
Esempio	IRPEF, IVA, IRES	Tassa sui rifiuti, tassa universitaria	Contributi INPS, contributi INAIL
Collegamento al reddito	Di solito sì	No	Spesso sì (es. % del reddito da lavoro)
Destinazione del gettito	Bilancio generale dello Stato	Servizio specifico erogato	Fondo previdenziale o assistenziale specifico

Contesto normativo e principi generali

Il sistema tributario italiano trova il suo fondamento nei principi costituzionali sanciti principalmente dall'articolo 53 della Costituzione, che impone l'obbligo di **concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva** e secondo criteri di **progressività**. Questo principio rappresenta la base giuridica e ideologica del sistema fiscale e orienta la costruzione e l'applicazione di ogni tributo. Le fonti del diritto tributario, si distinguono tra fonti primarie (leggi ordinarie, decreti legislativi, leggi regionali), fonti secondarie (regolamenti, decreti ministeriali), giurisprudenza (con particolare attenzione al ruolo della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione) e prassi amministrativa (circolari e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate). Particolare rilievo è attribuito al diritto tributario dell'Unione Europea, che esercita un'influenza crescente sulla disciplina interna, soprattutto in materia di IVA e aiuti di Stato.

Le imposte dirette: IRPEF e IRES

L'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è un'imposta personale e progressiva che si applica al **reddito complessivo** del contribuente, determinato come **somma dei redditi delle diverse categorie** (redditi di lavoro dipendente, autonomo, d'impresa, di capitale, fondiari, diversi). Importante è capire le modalità di determinazione del reddito imponibile, le deduzioni e detrazioni previste, la struttura delle aliquote, le modalità di liquidazione dell'imposta e gli obblighi dichiarativi.

L'IRES (Imposta sul Reddito delle Società) è un'imposta proporzionale che si applica al reddito delle società di capitali e degli enti commerciali. Vanno capiti i criteri di determinazione del reddito d'impresa ai fini fiscali, con riferimento ai principi contabili e alle norme del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), le variazioni in aumento e in diminuzione rispetto al risultato civilistico, il regime di consolidato fiscale, la trasparenza fiscale e le peculiarità del trattamento delle società non residenti.

Le imposte indirette e locali: IVA e IRAP

L'IVA e le altre imposte indirette colpiscono la manifestazione indiretta della ricchezza, attraverso atti giuridici o operazioni economiche. L'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è l'imposta regina del sistema indiretto ed è armonizzata a livello europeo. Nozioni di soggetto passivo, operazioni imponibili, base imponibile, aliquote, detrazione dell'imposta, fatturazione e liquidazione. Altre imposte indirette rilevanti, come l'imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali, le accise, l'imposta di bollo.

L'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un tributo “ibrido”, che presenta caratteristiche sia delle imposte dirette che di quelle indirette. La sua base imponibile è rappresentata dal valore della produzione netta, con criteri di calcolo diversi per imprese, lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni.

Principali imposte locali, come l'IMU (Imposta Municipale Propria), la TARI (Tassa sui Rifiuti) e la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili).

Gli adempimenti tributari e il rapporto con l'amministrazione finanziaria

Esistono degli adempimenti formali che gravano sui contribuenti: obblighi di dichiarazione, versamenti, ritenute, obblighi di documentazione, conservazione e comunicazione. Esiste un calendario fiscale annuale, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti telematici (come i servizi dell'Agenzia delle Entrate). Le imposte si versano mediante un sistema di **autoliquidazione**; i metodi di accertamento (analitico, sintetico, induttivo), gli istituti deflattivi del contenzioso (ravvedimento operoso, accertamento con adesione, mediazione), la riscossione coattiva e il ruolo dell'agente della riscossione.

Aliquote Irpef

Scaglione di Reddito	Aliquota
Fino a 28.000 €	23%
Da 28.000,01 € a 50.000 €	35%
Oltre 50.000 €	43%

Esiste una **no tax area** per i redditi fino a 12.000 €, che comporta l'azzeramento dell'IRPEF dovuta

Aliquote Ires

Tipologia di Società	Aliquota
Aliquota ordinaria	24%
Aliquota ridotta (IRES premiale)	20%

L'aliquota ridotta al 20% si applica alle società di capitali che soddisfano specifici requisiti, come il reinvestimento di almeno l'80% degli utili in riserve destinate a investimenti in innovazione e sviluppo del personale, e l'assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato .

Aliquote IVA

Aliquota	Applicazione
22%	Aliquota ordinaria, applicata alla maggior parte dei beni e servizi
10%	Aliquota ridotta, riservata a settori come il turismo, l'edilizia e alcuni generi alimentari
5%	Aliquota ridotta speciale per servizi sociali e beni di interesse pubblico
4%	Aliquota minima, applicata ai beni di prima necessità come prodotti alimentari di base e farmaci

Le aliquote ridotte si applicano a specifici beni e servizi, come indicato nelle tabelle A, parte II, II-bis e III del DPR n. 633/1972

Aliquote Irap

Tipologia di Ente

Aliquota

Aliquota ordinaria

3,9%

Le regioni hanno la facoltà di modificare l'aliquota IRAP entro determinati limiti. Inoltre, per alcuni settori specifici, come le banche e le assicurazioni, possono essere previste aliquote diverse.



Categoria di soggetti passivi

Aliquota base

Maggiorazione

Aliquota totale

Aliquota ordinaria

(imprese e
lavoratori
autonomi)

3,90%

0,92%

4,82%

Banche, altri enti e società finanziarie

4,65%

0,92%

5,57%


Imprese di assicurazione

5,90%

0,92%

6,82%

Tipologia di imposte



NB: le imposte sono versamenti calcolati su reddito e patrimonio; le tasse sono versamenti di specifico ammontare per coprire il costo di servizi specifici; le imposte indirette colpiscono indirettamente la ricchezza (cioè quando si spende); le imposte dirette colpiscono direttamente la ricchezza (cioè quando si produce).

Imposte Dirette

1 - IRPEF —————> *«Imposta sul reddito delle persone fisiche».*

- Imposta progressiva per scaglioni che colpisce il reddito complessivo delle persone fisiche
- Viene calcolata nel modello Redditi persone fisiche

2 - IRES —————> *«Imposta sul reddito delle società».*

- Imposta proporzionale che colpisce il reddito complessivo di tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- Viene calcolata nel modello Redditi società di capitali.


3 - IRAP —————> *«Imposta regionale sulle attività produttive».*

- Imposta reale regionale, che colpisce il valore della produzione netta (VPN);
- Viene calcolata nel modello IRAP persone fisiche, società di persone e società di capitali.

Versamento imposte

Imposta	Tipologia di versamento	Contribuenti	Scadenza ordinaria	Note
IRPEF	Saldo 2024 e 1° acconto 2025	Persone fisiche non titolari di partita IVA	30 giugno 2025	Se il 30 giugno cade di domenica, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
		Persone fisiche titolari di partita IVA	30 giugno 2025	Possibilità di rateizzazione con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese.
	2° acconto 2025	Tutti i contribuenti	30 novembre 2025	Se il 30 novembre cade di sabato o festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
IRES	Saldo 2024 e 1° acconto 2025	Società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare	30 giugno 2025	Possibilità di rateizzazione con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese.
		Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare	Entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio	Ad esempio, per esercizio chiuso al 30 giugno 2025, scadenza al 31 dicembre 2025.
	2° acconto 2025	Tutti i soggetti IRES	30 novembre 2025	Se il 30 novembre cade di sabato o festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Tempistica pagamento delle imposte dirette



Acconti IRPEF e IRES – 2025

Calcolo, rate e scadenze per persone
fisiche e società di capitali

Panoramica chiave

- Acconto pari al 100 % dell'imposta netta precedente
- Ripartizione ordinaria 40 % / 60 % (50 % / 50 % per ISA/forfettari)
- Scadenze standard: 30 giugno e 30 novembre
- Soglie esenzione: 51,65 € IRPEF – 20,66 € IRES
- Proroga su 2^a rata 2024: al 2 dicembre (o 16 gennaio 2025 per partite IVA ≤ 170 k€)

Persone fisiche – IRPEF (base di calcolo)

- Acconto dovuto se IRPEF netta > 51,65 €
- Importo acconto = 100 % imposta netta 2024
- Unica rata se acconto < 257,52 € (30/11)
- Due rate se $\geq 257,52$ €: 40 % (30/6) + 60 % (30/11)
- ISA/forfettari: 50 % / 50 %

IRPEF – Scadenze 2025

- Saldo 2024 + 1^a rata acconto 2025: 30 giugno 2025
- Maggiorazione 0,40 % se versato entro 30 giorni
- 2^a rata acconto 2025: 30 novembre 2025
- Proroga 2024: 2 dicembre 2024

Società di capitali – IRES (base di calcolo)

- Acconto dovuto se IRES netta > 20,66 €
- Importo acconto = 100 % imposta netta dell'esercizio precedente
- Unica soluzione se 1^a rata ≤ 103 €
- Due rate: 40 % (1^a) + 60 % (2^a) – ISA: 50 %/50 %

IRES – Scadenze

- Esercizio solare: saldo + 1^a rata entro 30 giugno
- 2^a rata entro 30 novembre
- Esercizio “a cavallo”: 1^a rata 6° mese, 2^a rata 11° mese dopo la chiusura

Proroghe e novità 2024-25

- 2^a rata 2024 slitta al 2 dicembre 2024 (sabato/week-end)
- Partite IVA con ricavi/compensi $\leq 170\,000$ €: nuova scadenza 16 gennaio 2025 (rateizzabile in 5 quote)
- Proroga non valida per società e contribuenti sopra soglia

Metodi di calcolo & Checklist operativa

- Metodo storico: semplice, senza rischio sanzioni
- Metodo previsionale: utile se reddito cala (attenzione a sanzioni)
- Checklist: calcola imposta netta, verifica soglie, determina rate, controlla proroghe, versa con F24 (codici 4033/4034 e 2001/2002)

Codici tributo F24 – Saldo e Acconti

IRPEF, IRES, IRAP – versamenti 2025

IRPEF – Persone fisiche

- Saldo: 4001 – Sezione Erario
- Acconto 1^a rata: 4033 – Sezione Erario
- Acconto 2^a rata / unica soluzione: 4034 – Sezione Erario


IRES – Società di capitali

- Saldo: 2003 – Sezione Erario
- Acconto 1^a rata: 2001 – Sezione Erario
- Acconto 2^a rata / unica soluzione: 2002 – Sezione Erario

IRAP – Imposta regionale attività produttive

- Saldo: 3800 – Sezione Regioni
- Acconto 1^a rata: 3812 – Sezione Regioni
- Acconto 2^a rata / unica soluzione: 3813 – Sezione Regioni

Modalità del pagamento delle imposte dirette

Agencia Entrate  **Mod. F24**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A: _____ AGENZIA _____ PROV. _____

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE _____

DATI ANAGRAFICI

cognome, denominazione o ragione sociale _____ nome _____

data di nascita _____ sesso (M o F) _____ comune (o Stato estero) di nascita _____ prov. _____

comune _____ prov. _____ via e numero civico _____

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare _____ codice identificativo _____

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
2001	IRES AC	2017	4 0 0 0	
2003	IRES SA	2017	6 0 0 0	
TOTALE A			B	SALDO (A-B)

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ iniziale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE C					D

SEZIONE REGIONI

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE E					F

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE G					H

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE I					L

INAIL

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE M					N

FIRMA

EURO _____

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

DATA _____

Pagamento effettuato con assegno ☐ bancario/postale ☐ circolare/vaglia postale

n.ro _____

tratto / emesso su _____ cod. ABI _____ CAB _____

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN _____

firma _____

1^a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il pagamento di tutte le imposte (dirette e indirette) tramite addebito in conto corrente (Home banking) o qualsiasi altro intermediario abilitato di un modello di pagamento unificato F24.

SEZIONE ERARIO

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
2001	IRES AC	2017	4 0 0 0	
2003	IRES SA	2017	6 0 0 0	
TOTALE A			B	SALDO (A-B)

SEZIONE REGIONI

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
3812	IRAP A	2017	4 0 0 0	
3813	IRAP S	2017	6 0 0 0	
TOTALE E			F	SALDO (E-F)

*Scritture contabili imposte
(correnti) sul reddito*

Esercizio su IRES e IRAP

Esempio

Supponiamo che nell'esercizio n a Società Alfa S.p.A. :

- 1) abbia versato a mezzo banca, in data 30 giugno, il 1° acconto per l'Ires e l'Irap dell'esercizio n, per un ammontare pari, rispettivamente, a € 16.000 e € 6.000 (1);*
- 2) abbia versato a mezzo banca, in data 30 novembre, il 2° acconto per l'Ires e l'Irap dell'esercizio n, per un ammontare pari, rispettivamente, a € 24.000 e € 9.000.*

A fine esercizio, sulla base dell'imponibile determinato a partire dai dati di bilancio, la società calcola le seguenti imposte di competenza dell'esercizio n:

- a) Ires di competenza esercizio n: € 50.000 (2);*
- b) Irap di competenza esercizio n: € 18.000 (3).*


Procediamo alle rilevazioni contabili, comprese quelle relative al versamento del saldo dell'imposta in data 30 giugno n+1.

(1) Il fatto che la società Alfa S.p.A. abbia versato € 16.000 a titolo di acconto IRES e € 6.000 a titolo di acconto IRAP significa che l'IRES di competenza per l'anno n-1 ammontava a € 40.000 ($40.000 \cdot 40\% = 16.000$) mentre l'IRAP di competenza ammontava a € 15.000 ($15.000 \cdot 40\% = 6.000$);

(2) Atteso che l'aliquota IRES ammonta al 24% del reddito imponibile, vuol dire che quest'ultimo ammonta, per l'esercizio n, a € 208.333 (infatti $€ 208.333 \cdot 24\% = € 50.000$)

(3) Ciò vuol dire, supponendo che la società Alfa abbia sede nel Lazio (dove l'aliquota è pari al 4,82%), che nell'esercizio n presenta una base imponibile pari ad € 373.444 (infatti $€ 373.444 \cdot 4,82\% = € 18.000$).

Elenchiamo le fasi rilevanti contabilmente

- 
- 1) Pagamento del 1° acconto per imposte anno n (giugno n)
 - 2) Pagamento del 2° acconto per imposte anno n (novembre n)
 - 3) Rilevazione onere delle imposte d'esercizio anno n (31 dicembre n)
 - 4) *Chiusura dei conti (31 dicembre n)*
 - 5) *Riapertura dei conti (1 gennaio n+1)*
 - 6) Versamento del saldo delle imposte dell'anno n (giugno n+1)
 - 7) Inizia un nuovo ciclo: pagamento del 1° acconto per imposte anno n+1 (giugno n+1)

Sintetizziamo i calcoli

Acconti anno n	Acconto giugno n	Acconto novembre n	Totale
Ires	16.000,00	24.000,00	40.000,00
Irap	6.000,00	9.000,00	15.000,00
<i>Totale</i>	22.000,00	33.000,00	55.000,00

Imposte anno n	Importi
Ires	50.000,00
Irap	18.000,00
<i>Totale</i>	68.000,00

Saldo anno n	Importi
Ires	10.000,00
Irap	3.000,00


Acconti anno n+1	Acconto giugno n+1	Acconto novembre n+1	Totale
Ires	20.000,00	30.000,00	50.000,00
Irap	7.200,00	10.800,00	18.000,00
<i>Totale</i>	27.200,00	40.800,00	68.000,00

1) Pagamento del 1° acconto (giugno n)

Entro il 30 giugno la società deve pagare il 1° acconto delle imposte, nella misura del 40% dell'imposta lorda dovuta sul reddito relativo all'esercizio precedente.

Il testo dell'esempio ci fornisce direttamente i valori.

Contabilmente avremo:



30/06/n	...	Erario c/acconto IRES	D	16.000,00	
30/06/n	...	Erario c/acconto IRAP	D	6.000,00	
30/06/n	...	Banca X c/c	A		22.000,00


N.B.: Le imposte sono pagate utilizzando il modello F24, che presentiamo di seguito. Ciascuna imposta è contraddistinta da un codice tributo. Es: 2001 è il codice tributo del primo acconto IRES; 3812 è il codice tributo del primo acconto IRAP.

2) Pagamento del 2° acconto (novembre n)

Entro il 30 novembre la società deve pagare il 2° acconto delle imposte, nella misura del 60% dell'imposta lorda dovuta sul reddito relativo all'esercizio precedente.

Il testo dell'esempio ci fornisce direttamente i valori.

Contabilmente avremo:



30/11/n	...	Erario c/acconto IRES	D	24.000,00	
30/11/n	...	Erario c/acconto IRAP	D	9.000,00	
30/11/n	...	Banca X c/c	A		33.000,00

3) Rilevazione onere delle imposte d'esercizio (31.12.n)

Anche se il costo delle imposte viene effettivamente liquidato solo nel corso dell'esercizio successivo, con la redazione della dichiarazione dei redditi, le imposte sono di competenza dell'esercizio al quale si riferiscono i redditi che vanno a tassare.

A fine esercizio va perciò rilevato come costo e come debito l'importo delle imposte di competenza.

Contabilmente avremo:

IRES dell'esercizio		IRAP dell'esercizio		Erario c/IRES a debito		Erario c/IRAP a debito	
(x)	50.000,00	(x)	18.000,00	50.000,00	(x)	18.000,00	(x)
	(+ costi)		(+ costi)		(+ debiti)		(+ debiti)

31/12/n	...	IRES dell'esercizio	D	50.000,00	
31/12/n	...	IRAP dell'esercizio	D	18.000,00	
31/12/n	...	Erario c/IRES a debito	A		50.000,00
31/12/n	...	Erario c/IRAP a debito	A		18.000,00

4) Chiusura dei conti (31 dicembre n)

a) Epilogo oneri per imposte al CE

31/12/n	...	Conto economico	D	Σ valori avere	
31/12/n	A		...
31/12/n	...	IRES dell'esercizio	A		50.000,00
31/12/n	...	IRAP dell'esercizio	A		18.000,00

b) Chiusura crediti per acconti allo SP (attivo)

31/12/n	...	Stato patrimoniale finale	D	Σ valori avere	
31/12/n	A		...
31/12/n	...	Erario c/acconto IRES	A		40.000,00
31/12/n	...	Erario c/acconto IRAP	A		15.000,00

c) Chiusura debiti tributari allo SP (passivo)


31/12/n	...	Erario c/IRES a debito	D	50.000,00	
31/12/n	...	Erario c/IRAP a debito	D	18.000,00	
31/12/n	D	...	
31/12/n	...	Stato patrimoniale finale	A		Σ valori dare

5) Riapertura dei conti (1 gennaio n+1)

a) Riapertura crediti per acconti allo SP (attivo)

01/01/n+1	...	Erario c/acconto IRES	D	40.000,00	
01/01/n+1	...	Erario c/acconto IRAP	D	15.000,00	
01/01/n+1	D	...	
01/01/n+1	...	Stato patrimoniale iniziale	A		

b) Riapertura debiti tributari allo SP (passivo)

01/01/n+1	...	Stato patrimoniale iniziale	D	Σ valori avere	
01/01/n+1	A		
01/01/n+1	...	Erario c/IRES a debito	A		
01/01/n+1	...	Erario c/IRAP a debito	A		

Esposizione in bilancio: Stato patrimoniale al 31/12


ATTIVO

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II Crediti

1) *Verso clienti*

5 bis)
per crediti tributari



- Erario c/acconto IRES
- Erario c/acconto IRAP

PASSIVO

D) DEBITI

1) *Obbligazioni*

.....
12) *Debiti tributari*



- Erario c/IRES a debito
- Erario c/IRAP a debito

NB: 2423-ter vieta i compensi di partite, l'OIC 25 autorizza compensazione debiti e crediti tributari se il regolamento avviene con unico pagamento e se esiste diritto legale a compensare.

Esposizione in bilancio: Conto Economico al 31/12

.....

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

18) *Rivalutazioni*

- a) *di partecipazioni*
- b) ...

...

19) *Svalutazioni*

- a) *di partecipazioni*
- b) ...

...

Totale delle rettifiche (18-19)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate


Utile (perdite) dell'esercizio



• IRES dell'esercizio
• IRAP dell'esercizio

6) Il cerchio si chiude... (giugno n+1)
 presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno n
 a) compensiamo gli acconti già versati

Contabilmente avremo:



30/06/n+1	...	Erario c/IRES a debito	D	40.000,00	
30/06/n+1	...	Erario c/IRAP a debito	D	15.000,00	
30/06/n+1	...	Erario c/acconto IRES	A		40.000,00
30/06/n+1	...	Erario c/acconto IRAP	A		15.000,00

Erario c/(nome imposta)

Crediti d'imposta	Debiti d'imposta
Acconti d'imposta	
(Saldo) Importo da pagare	(Saldo) Credito da riportare in dichiarazione

6) Il cerchio si chiude... (giugno n+1) presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno n b) Versiamo il saldo delle imposte dell'anno n

Il saldo da versare è pari alla differenza tra gli importi a debito (€ 50.000 e € 18.000) e gli acconti (1° di giugno e 2° di novembre) già versati l'anno precedente (€ 40.000 e € 15.000).

Contabilmente avremo:

Erario c/IRES a debito		Erario c/IRAP a debito		Banca X c/c	
	40.000,00	50.000,00	15.000,00	18.000,00	
(x)	10.000,00	(x)	3.000,00	13.000,00	(x)
	(- debiti)		(- debiti)	(- banca)	

30/06/n+1	...	Erario c/IRES a debito	D	10.000,00	
30/06/n+1	...	Erario c/IRAP a debito	D	3.000,00	
30/06/n+1	...	Banca X c/c	A		13.000,00

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

A l f a S.p.A

barre in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

data di nascita

anno (MmR)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

giorno

mesi

anno

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genditore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

**IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice tributo

rateazione/regione/prov./mese di versamento

anno di riferimento

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

2003

n

10.000,00

N.B.: stiamo prescindendo dai nuovi acconti di imposta per l'anno n+1

codice ufficio

codice atto

SALDO (A-B)

TOTALE A

B

10.000,00

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/regione/prov./mese di versamento

anno di riferimento

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

3800

n

3.000,00

SALDO (E-F)

TOTALE E

F

3.000,00

FIRMA

SALDO FINALE

EURO

13.000,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAS/SPONTIVO

Pagamento effettuato con assegno

euro

☐ bancario/postale

☒ circolare/vaglia postale

importo / emesso su

cod. ABI

CAS

Autobus-adesivo su

conto corrente bancario n°

cod. ABI


CAS

importo

Pagamento saldo IRES

6*) Il cerchio si chiude... (giugno n+1) Rilevazione alternativa del versamento del saldo delle imposte dell'anno n (scrittura unica)

Contabilmente avremo:



30/06/n+1	...	Erario c/IRES a debito	D	50.000,00	
30/06/n+1	...	Erario c/IRAP a debito	D	18.000,00	
30/06/n+1	...	Erario c/acconto IRES	A		40.000,00
30/06/n+1	...	Erario c/acconto IRAP	A		15.000,00
30/06/n+1	...	Banca X c/c	A		13.000,00

Completiamo il ragionamento: a giugno n+1 si versa anche il 1° acconto per le imposte dell'anno n+1

Contemporaneamente al pagamento del saldo delle imposte dell'esercizio n, la società deve provvedere anche al pagamento del primo acconto sulle imposte dell'esercizio n+1, nella misura del 40% delle imposte di competenza dell'esercizio precedente:

1° acconto IRES = 40% di € 50.000 = € 20.000

1° acconto IRAP = 40% di € 18.000 = € 7.200

Contabilmente avremo:

Erario c/acconto IRES		Erario c/acconto IRAP		Banca X c/c	
	40.000,00		15.000,00		
(x)	20.000,00	(x)	7.200,00		27.200,00 (x)
	(+ crediti)		(+ crediti)		(- banca)

30/06/n+1	...	Erario c/acconto IRES	D	20.000,00	
30/06/n+1	...	Erario c/acconto IRAP	D	7.200,00	
30/06/n+1	...	Banca X c/c	A		27.200,00

***La fiscalità d'impresa:
Imposte differite e anticipate***

Il quadro dell'argomento

- 1) Introduzione: le differenti finalità della disciplina giuridica e della disciplina fiscale sul bilancio annuale e la differente entità del reddito civilistico rispetto a quello imponibile;
- 2) I procedimenti di calcolo del reddito imponibile: le cosiddette “variazioni” di carattere fiscale da apportare al reddito civilistico;
- 3) Le variazioni che generano differenze temporanee
 - Le variazioni in diminuzione del reddito civilistico e le connesse imposte differite
 - Le variazioni in aumento del reddito civilistico e le connesse imposte anticipate

IRES – Principio di derivazione

Articolo 83 Co. 1 TUIR: *«Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione»*

Risultato d'esercizio

+

Variazioni in aumento

-

Variazione in diminuzione

=

Reddito imponibile

Lo schema essenziale

Variazioni in
aumento e
diminuzione di
costi e ricavi



RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE/REDDITO CIVILISTICO

REDDITO IMPONIBILE


-

IMPOSTE (calcolate su reddito imponibile)

=

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO


La «ratio» della fiscalità differita





NB:

- i costi resi indeducibili sono quelli non direttamente finalizzati a produrre utili, sono inclusi quei costi sostenuti dai manager per interessi propri e per pagare meno imposte (es. alloggi, omaggi)
- «fiscalità differita attiva» equivale a «fiscalità anticipata»

IRES – ... e sulle variazioni fiscali

 **In aumento** del risultato civilistico → **costi** sostenuti dall'impresa che non sono riconosciuti dal fisco per la definizione del reddito imponibile del periodo (*costi indeducibili o parzialmente deducibili*)

 **In diminuzione** del risultato civilistico → **ricavi** conseguiti dall'impresa che non sono fiscalmente considerati per il calcolo del reddito imponibile (*ricavi non imponibili*) o **costi** non dedotti in precedenti esercizi (*costi che hanno determinato variazioni in aumento in precedenti esercizi*);



IRES – e sulle variazioni fiscali permanenti e temporanee

Le variazioni possono essere distinte in base alla loro natura:

- **Permanenti** - sono quelle variazioni del reddito imponibile che sorgono nel dato periodo e **non producono** effetti negli esercizi successivi:

Reddito imponibile > Reddito civilistico

Indeducibilità di costi non inerenti (Es. *sanzioni amministrative*) —→ *Variazione in aumento*

Reddito imponibile < Reddito civilistico

Non imponibilità dei ricavi (Es. *alcune sopravvenienze attive*) —→ *Variazioni in diminuzione*

- **Temporanee** - sono costituite da variazioni del reddito imponibile, che sorgono nel dato periodo e **producono** effetti negli esercizi successivi –

Reddito imponibile > Reddito civilistico

Costi (Es. *spese di manutenzione e riparazione*) —→ *Variazione in aumento (*)*

Reddito imponibile < Reddito civilistico

Ricavi (Es. *plusvalenze da alienazione rateizzate*) —→ *Variazioni in diminuzione (*)*

(*) Nel primo periodo d'imposta

Le variazioni che generano
differenze temporanee

Variazioni in diminuzione

Es.: plusvalenze da realizzo
su beni strumentali

Sorgono i conti
“Imposte differite” e
“Fondo imposte differite”

INDICE:

1) Uno sguardo al TUIR

2) L'origine e la natura delle imposte differite e del relativo fondo imposte differite;

3) Il calcolo delle imposte differite e del correlativo fondo imposte differite relativo a plusvalenze da alienazione impianti;

3) Le voci di bilancio che accolgono le imposte differite ed il fondo imposte differite;

IRES – Il trattamento «ordinario» dei ricavi – art. 85 TUIR

Soggetti ad imposizione «tutti» e «subito» ...

1. Sono considerati ricavi:
 - a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
 - b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
 - c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle societa' o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
 - d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
 - e) ...

IRES – Il trattamento «privilegiato» delle plusvalenze - Art. 86 TUIR

1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito:
 - a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
 - b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
 - c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il congruaggio in denaro eventualmente pattuito.
3. ...

$$\text{VNC} = \text{COSTO NON AMMORTIZZATO}$$

$$\text{NB: PLUSVALENZA} = \text{PREZZO} - (\text{COSTO STORICO} - \text{F.DO AMMORTAMENTO})$$

4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87 (plusvalenze esenti), determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.

1) L'origine e la natura delle imposte differite e del relativo fondo imposte differite

Vi sono componenti positivi di reddito come, per esempio, **le plusvalenze da alienazione di beni strumentali**, che sono tali dal punto di vista squisitamente aziendale, e quindi dal punto di vista civilistico - per cui sono rilevati tra i componenti positivi del Conto economico - ma non sono tali, sia pure parzialmente, dal punto di vista fiscale, per il quale **tali plusvalenze** costituiscono:

- a) un ricavo imponibile per il 20%, nell'esercizio in cui si consegue la plusvalenza;
- b) un ricavo imponibile per l'80%, nei quattro esercizi successivi a quello del realizzo, per quote costanti.

Di conseguenza, sul piano squisitamente fiscale:

- 1) il 20% della plusvalenza di cui al punto sub a) è soggetta, proprio perché ricavo imponibile, a tassazione nel periodo di realizzo della plusvalenza;
- 2) l'80%, invece, della plusvalenza, di cui al punto sub b) non è soggetta, proprio perché ricavo non imponibile, a tassazione nel periodo di realizzo della plusvalenza, ma viene tassata e versata nei quattro periodi successivi, e per quote costanti, a quello di realizzo.

Sul piano, invece, civilistico, e quindi sul piano anche della competenza economica - indipendentemente dalla loro tassazione che ripetiamo avverrà in parte (4/5) nei quattro esercizi successivi a quello del realizzo - bisognerà imputare in ogni caso nell'esercizio di realizzo della plusvalenza, le imposte che verranno pagate negli esercizi successivi a questo; imposte che, proprio perché pagate in esercizi successivi a quello di realizzo delle plusvalenze, vengono denominate **imposte differite**.

Sul piano, infine, squisitamente contabile, la rilevazione di tali imposte, interesserà, nel periodo di realizzo della plusvalenza, il conto “imposte differite” come componente negativo di reddito di competenza economica del periodo, ed il conto “Fondo imposte differite”, che rappresenta il debito dell’impresa verso l’Erario per, appunto, le imposte da pagare, per quote costanti, nei quattro esercizi successivi a quello di realizzo.

Le imposte differite vengono accolte nella voce 20 del conto economico civilistico, mentre il Fondo imposte differite è rilevato nella voce B2.b) del passivo dello Stato patrimoniale civilistico, come vedremo meglio nelle pagine successive.

Per concludere, le imposte differite sono componenti negativi di reddito di competenza economica del periodo in cui si realizzano le plusvalenze in discorso, che vengono però pagate in esercizi successivi a questo e, quindi per tale aspetto -pagamento in esercizi successivi-, denominate **imposte differite**.

2) Il calcolo delle imposte differite e del correlativo fondo imposte differite relative a plusvalenze da alienazione impianti

Per meglio chiarire i concetti esposti supponiamo quanto segue:

A) Ricavi di competenza economica dell'esercizio 20X1	7.000
B) Costi di competenza economica dell'esercizio 20X1	4.000
= Risultato ante imposte (A -B)	<hr/> 3.000
• Valore netto contabile di impianti	1.000
• Vendita di tali impianti per	1.300
<i>Plusvalenza da alienazione impianti (compresa nei ricavi sub A)</i>	<hr/> 300

Esercizio:

Si supponga che, nell'esercizio 20X1:

- la società Alfa venda un impianto a € 1.300*;
- il costo storico dell'impianto ammonti a € 1.500*;
- il fondo ammortamento impianti sia pari a € 500*;
- il valore residuo contabile dell'impianto ammonta a € 1.000 (costo storico – f.do amm.to)

a) STORNO DEL FONDO

...	...	Fondo ammortamento impianti	D	500,00	
...	...	Impianti	A		500,00

b) VENDITA DELL'IMPIANTO (prescindendo dall'IVA)

...	...	Crediti v/clienti	D	1.300,00	
...	...	Impianti	A		1.000,00
...	...	Plusvalenze da alienazione	A		300,00

Impianti	
1.500	500 (1)
	1.000 (2)
Crediti verso clienti	
1.300 (2)	

Fondo ammortamento impianti	
500 (1)	500
Plusvalenze da alienazione	
	300 (2)

(*) Valori espressi in migliaia di Euro

Sulla base dei nostri dati, se ci fosse corrispondenza tra i componenti positivi e negativi di reddito sul piano aziendale e fiscale, vi sarebbe anche corrispondenza tra le imposte dirette di competenza economica dell'esercizio e le imposte correnti, da pagare nello stesso esercizio; tali imposte ammonterebbero a:

Utile al lordo delle imposte	3.000
Imposte dirette (nella misura del 24%)	<u>720</u>
Reddito netto	2.280

La scrittura contabile per la rilevazione delle imposte dirette sarebbe la seguente:

31/12/X1	...	Imposte dirette	D	720,00	
31/12/X1	...	Debiti tributari	A		720,00

Il nostro Conto economico accoglierebbe i seguenti valori:

A) Valore della produzione	7.000
B) Costi della produzione	4.000
= Risultato ante imposte (A -B)	<u>3.000</u>
- Imposte sul reddito, correnti, differite, anticipate	720
= Utile d'esercizio	<u>2.280</u>

Abbiamo però messo in evidenza che la plusvalenza da alienazione impianti è un componente positivo del reddito di periodo **sul piano strettamente aziendale** e, quindi, dal punto di vista civilistico, **ma non altrettanto può dirsi sul piano squisitamente fiscale**, per il quale la stessa plusvalenza è:

- un ricavo imponibile per il 20%, e quindi per € 60, nell'eser. in cui si consegue (20X1)
- un ricavo imponibile per l'80% e quindi per € 240 nei 4 esercizi successivi, per quote costanti di € 60.

Sempre sul piano fiscale, pertanto, nel primo periodo d'imposta di realizzo della plusvalenza:

- il reddito imponibile è inferiore all'utile di bilancio, per effetto del rinvio della tassazione dei 4/5 della plusvalenza, nel nostro caso pari a € 240;
- le imposte da pagare, denominate imposte correnti, e rapportate all'utile imponibile, sono inferiori alle imposte di competenza economica;

Nei quattro periodi d'imposta successivi al primo, invece:

- il reddito imponibile è superiore all'utile di bilancio per effetto della ripresa a tassazione pro-quota, di parte della plusvalenza rinviata nel periodo di realizzo della stessa, per € 60;
- le imposte da pagare – denominate correnti- sempre rapportate all'utile imponibile, sono maggiori delle imposte di competenza economica (sempre rapportate all'utile di bilancio).

La differenza tra le imposte di competenza economica e le imposte correnti è proprio rappresentata dalle imposte differite.

Nel nostro caso, le imposte differite, che seguiremo meglio nel corso delle pagine successive, ammontano a € 57,60 e rappresentano il 24% della plusvalenza di cui si rinvia la tassazione nel primo periodo, pari a € 240 (4/5 di € 300).

Tali imposte – di competenza economica così come le imposte correnti e quindi da indicare nel Conto Economico – sono denominate, ripetiamo, differite proprio perché il loro pagamento avverrà (**differito/posticipato**) nei quattro periodi successivi e quello del realizzo delle plusvalenze e per quote costanti.

Per meglio fissare i concetti procederemo ora – servendoci nel nostro esempio-:

- al calcolo del reddito imponibile e delle connesse imposte correnti e differite;
- alla redazione delle scritture doppie per rilevare le imposte correnti e differite;
- alle impostazioni di bilancio connesse alle imposte correnti e differite.

Premettiamo che l'importo delle imposte di competenza economica va ripartito nel C.E., tra imposte correnti ed imposte differite.

Per semplicità supponiamo che l'utile di bilancio dei cinque periodi in discussione sia sempre di € 3.000, per cui le imposte di competenza economica ammontano in ogni periodo ad € 720 (24% di € 3.000).

1° periodo di realizzo della plusvalenza

Calcolo del reddito imponibile

Reddito di bilancio	3.000
- Variazione in diminuzione (4/5 di 300)	240
= Reddito imponibile	2.760
Imposte correnti (24% di 2.760)	662,40

Il calcolo del reddito imponibile va fatto extracontabilmente, nonché nella dichiarazione dei redditi (vedi infra)

Calcolo delle imposte differite

Imposte di competenza economica (24% di 3.000)	720
- Imposte correnti (24% di 2.760)	662,40
= Imposte differite	57,60

Le imposte differite possono anche essere calcolate applicando l'aliquota dell'imposta diretta (nel nostro caso 24%) alle plusvalenze non imponibili, nel nostro caso pari a 240. Abbiamo pertanto:

Plusvalenza non imponibile	240
Imposte differite (24% di 240)	57,60

SCRITTURE DOPPIE AL 31/12/20X1

31/12/X1	...	Imposte correnti	D	662,40	
31/12/X1	...	Debiti tributari	A		662,40

31/12/X1	...	Imposte differite	D	57,60	
31/12/X1	...	Fondo imposte differite	A		57,60

Imposte correnti	
662,40	

Debiti tributari	
	662,40

Imposte differite	
57,60	

F.do imposte differite	
	57,60

3) Le voci di bilancio che accolgono le imposte differite ed il fondo imposte differite

Approfondiamo ora il tema delle voci di bilancio che coinvolgono la tematica delle imposte differite.

Distinguiamo, al riguardo, ovviamente, il Conto economico dallo Stato patrimoniale.

Per quanto riguarda il Conto economico la voce di esso riservata alle imposte è la voce n. 20:

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate.

Come si può notare, la voce "imposte sul reddito di esercizio", che accoglie tutte le **imposte dirette di competenza** economica dell'esercizio, comprende:

- **le imposte correnti**, ossia le imposte dovute allo Stato, e quindi effettivamente da pagare, calcolate sul reddito imponibile. La contropartita delle imposte correnti è rappresentata dalla voce Debiti tributari;
- **le imposte differite**, ossia le imposte di competenza economica dell'esercizio che verranno pagate negli esercizi successivi, la cui contropartita finanziaria è rappresentata dal Fondo imposte differite;
- **le imposte anticipate**, ossia le imposte pagate anticipatamente che verranno recuperate negli esercizi successivi.

Nello **Stato patrimoniale**, le voci relative ai debiti di imposta sono le seguenti:

- voce B) Fondi per rischi e oneri
 - 2) per imposte, anche differite
- voce D) 12. Debiti tributari

Il fondo per imposte è destinato ad accogliere gli accantonamenti per contenziosi di ordine tributario tra l'impresa e l'amministrazione finanziaria;

Il fondo per imposte differite accoglie, invece, come riferito, i debiti dell'impresa nei confronti del fisco per le imposte di competenza economica dell'esercizio, che verranno pagate negli esercizi successivi;

I debiti tributari, infine, rappresentano, come già riferito, il debito della società verso l'erario sulla base del reddito fiscalmente imponibile ed è la contropartita finanziaria delle imposte correnti.

VOCI DI BILANCIO RELATIVE ALLE IMPOSTE DIFFERITE

Stato Patrimoniale

PASSIVO

B) Fondi per rischi e oneri

2) Per imposte, anche differite

D) Debiti

12) Debiti tributari

Conto Economico

20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti,
differite, anticipate

a) Imposte correnti*

b) Imposte **differite** e anticipate*

Totale:

(*) La specificazione della voce 20) nei punti sub a) e sub b) è nostra e serve a mettere meglio in evidenza la composizione delle imposte di competenza economica

IMPOSTAZIONI DI BILANCIO AL 31/12/20X1 RELATIVE ALLE IMPOSTE DIFFERITE

Stato Patrimoniale al 31/12/20X1

PASSIVO

B) Fondi per rischi e oneri

2) Per imposte, anche differite 57,60

D) Debiti

12) Debiti tributari 662,40

Conto Economico al 31/12/20X1

20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite, anticipate

a) Imposte correnti* 662,40

b) Imposte differite* 57,60

Totale: 720,00



(*) La scomposizione della voce 20) nei punti sub a) e sub b) è nostra e serve a mettere meglio in evidenza la composizione delle imposte di competenza economica

Periodi d'imposta dal 2° al 5°

Supposto un reddito al lordo di imposte di € 3.000, le imposte di competenza economica sono sempre pari – supposta una tassazione del 24% - ad € 720. Tale importo va sempre suddiviso nel Conto Economico tra imposte correnti ed imposte differite.

Per il calcolo delle imposte correnti, si procede sempre extracontabilmente al calcolo del reddito imponibile su cui rapportare le imposte correnti, nel modo consueto, ossia:

Reddito di bilancio	3.000
+ variazione in aumento (1/4 di € 240, plusvalenza non imponibile nel primo periodo)	60
= Reddito imponibile	3.060
Imposte correnti (24% di 3.060)	734,40

Calcolo delle imposte differite

Imposte di competenza economica (24% di 3.000)	720
- Imposte correnti (24% di 3.060)	734,40
= Imposte differite	(14,40)

SCRITTURE DOPPIE AL 31/12/20X2

31/12/X2	...	Imposte correnti	D	734,40	
31/12/X2	...	Debiti tributari	A		734,40

31/12/X2	...	Fondo imposte differite	D	14,40	
31/12/X2	...	Imposte differite	A		14,40

Imposte correnti

734,40

Debiti tributari

734,40

Imposte differite

14,40

F.do imposte differite

14,40

57,60

IMPOSTAZIONI DI BILANCIO AL 31/12/20X2 RELATIVE ALLE IMPOSTE DIFFERITE

Stato Patrimoniale al 31/12/20X2

PASSIVO

B) Fondi per rischi e oneri

2) Per imposte, anche differite

43,20

D) Debiti

12) Debiti tributari

734,40

Conto Economico al 31/12/20X2

20) Imposte sul reddito d'esercizio,
correnti, differite, anticipate

a) Imposte correnti


734,40

b) Imposte differite

(14,40)

Totale:

720,00



(*) La specificazione della voce 20) nei punti sub a) e sub b) è nostra e serve a mettere meglio in evidenza la composizione delle imposte di competenza economica

IMPOSTAZIONI DI BILANCIO

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
STATO PATRIMONIALE					
B) 2.b F.do imp. differite	57,60	43,20	28,80	14,40	0
D) 12. Debiti tributari	662,40	734,40	734,40	734,40	734,40
CONTO ECONOMICO					
A) Valore della produzione	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
B) Costi della produzione	(4.000)	(4.000)	(4.000)	(4.000)	(4.000)
Risultato ante imposte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-Correnti	662,40	734,40	734,40	734,40	734,40
-Differite	<u>57,60</u>	<u>(14,40)</u>	<u>(14,40)</u>	<u>(14,40)</u>	<u>(14,40)</u>
Imposte di competenza	(720)	(720)	(720)	(720)	(720)
Utile	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280

Variazioni in aumento

Es.: spese di manutenzione
e riparazione ordinaria

Sorgono i conti
“Imposte anticipate” e
“Crediti per imposte anticipate”

INDICE:

- 1) L'origine e la natura delle imposte anticipate e dei relativi crediti per imposte anticipate
- 2) Il calcolo delle imposte anticipate e dei correlativi crediti per imposte anticipate;
- 3) Le voci di bilancio che accolgono le imposte anticipate e i crediti per imposte anticipate

1) L'origine e la natura delle imposte anticipate e dei relativi crediti per imposte anticipate

Tutto quello che abbiamo riferito sinora per le imposte differite vale anche, **mutatis mutandis**, per le imposte anticipate.

Si vuol dire cioè che vi sono componenti negativi di reddito come, per esempio, **le spese di manutenzione e riparazione ordinaria**, che sono tali dal punto di vista squisitamente aziendale, e quindi dal punto di vista civilistico, - per cui sono rilevati tra i componenti negativi del Conto economico - ma non sono tali dal punto di vista fiscale, per il quale **tali spese** costituiscono:

- a) un costo deducibile nell'esercizio in cui viene sostenuto, ma limitatamente al 5% del valore dei beni ammortizzabili esistenti all'inizio del periodo di imposta;
- b) un costo deducibile nei cinque esercizi successivi per la parte residua, per quote costanti.

Di conseguenza, sul piano squisitamente fiscale:

- 1) una parte di tali spese - di cui al punto sub a) - è considerata componente negativo di reddito e concorre, appunto, perché costo deducibile, al calcolo del reddito imponibile del periodo in cui tali spese sono sostenute;
- 2) l'altra parte, invece, di tali spese di cui al punto sub b), appunto perché non deducibile, non è considerata componente negativo di reddito e quindi non concorre al calcolo del reddito imponibile del periodo in cui tali spese sono sostenute, ma dei 5 periodi successivi, e per quote costanti, a quello del loro sostenimento.

Sul piano, invece, civilistico, e quindi sul piano anche della competenza economica -indipendentemente dalla loro deducibilità fiscale, che in parte avverrà per la quota eccedente il 5% dei beni ammortizzabili nei 5 esercizi successivi a quello in cui sono sostenute- nel primo periodo bisognerà in ogni caso imputare tra i componenti negativi di reddito le imposte che verranno pagate in tale periodo; imposte che, proprio perché pagate in anticipo rispetto alla deducibilità fiscale delle spese di manutenzione e riparazione – vengono chiamate **imposte anticipate**.

Sul piano, infine, squisitamente contabile, la rilevazione di tali imposte, interesserà, nel periodo di sostenimento delle spese di manutenzione e riparazione, il conto “imposte anticipate” come componente negativo di reddito di competenza economica del periodo, ed il conto dello Stato patrimoniale “crediti per imposte anticipate”, che rappresenta il credito dell’impresa verso l’Erario per, appunto, le imposte pagate anticipatamente, per effetto del mancato riconoscimento della deducibilità di parte delle suddette spese nell’esercizio in cui vengono sostenute.

Le imposte differite vengono accolte nel Conto economico alla voce 20 e nell’attivo di Stato patrimoniale alla voce C) Attivo Circolante II Crediti 4-ter Imposte anticipate, come vedremo meglio nelle pagine successive.

2) Il calcolo delle imposte anticipate e dei correlativi crediti per imposte anticipate

Supposti i seguenti dati:

• Valore dei beni ammortizzabili	1.000
• Ricavi di competenza	1.000
• Costi di competenza <i>tra cui costi di manutenzione ordinaria € 150</i>	<u>600</u>
• Reddito civilistico	400

Sulla base dei nostri dati, se ci fosse corrispondenza tra i componenti positivi e negativi di reddito sul piano aziendale e fiscale, vi sarebbe anche corrispondenza tra le imposte dirette di competenza economica dell'esercizio e le imposte correnti, da pagare nello stesso esercizio; tali imposte ammonterebbero a:

Utile al lordo delle imposte	400
Imposte dirette (nella misura del 24%)	<u>96</u>
Reddito netto	304

La scrittura contabile relativa alla rilevazione delle imposte dirette sarebbe la seguente:

31/12/X1	...	Imposte dirette	D	96,00	
31/12/X1	...	Debiti tributari	A		96,00

Il nostro bilancio accoglierebbe i seguenti valori.

Conto Economico 1.000

A) Valore della produzione	
B) Costi della produzione	600
= Risultato ante imposte (A -B)	<u>400</u>
- Imposte sul reddito, correnti, differite, anticipate	96
= Utile d'esercizio	<u>304</u>

Stato Patrimoniale

	D) Debiti	
	...	
	12) Debiti tributari	96

Abbiamo però messo in evidenza che le spese di manutenzione e riparazione sono un componente negativo di reddito **sul piano strettamente aziendale** e, quindi, dal punto di vista civilistico, **ma non altrettanto può dirsi sul piano squisitamente fiscale**, per il quale la stessa spesa è:

- a) un costo deducibile nell'esercizio in cui viene sostenuto, limitatamente al 5% del valore dei beni ammortizzabili esistenti all'inizio del periodo d'imposta;
- b) un costo deducibile nei cinque esercizi successivi, per quote costanti, a quello in cui vengono sostenute, per la parte residua.

Nel nostro caso abbiamo:

- | | |
|---|-----------|
| • Spese per manutenzione e riparazione ordinaria per | 150 |
| • Quota di deducibilità dell'esercizio in cui vengono sostenute (5% di € 1.000, valore dei beni ammortizzabili) | <u>50</u> |
| • Quota residua di costo deducibile negli esercizi successivi | 100 |
| • Quota di deducibilità in ciascuno dei cinque esercizi successivi (20% di 100). | 20 |

Sempre sul piano fiscale, pertanto, nel primo periodo d'imposta, di sostenimento dei costi di manutenzione ordinaria:

- il reddito imponibile è maggiore al reddito di bilancio, per effetto del mancato riconoscimento, come componenti negativi di reddito, delle spese di manutenzione e riparazione ordinaria pari a € 100 (€ 150 - € 50);
- le imposte da pagare, denominate imposte anticipate, e rapportate all'utile imponibile, sono superiori alle imposte di competenza economica;

Nei periodi d'imposta successivi al primo, invece:

- il reddito imponibile è minore del reddito di bilancio, per effetto della riconosciuta deducibilità (e quindi del recupero) di parte delle spese di manutenzione ordinaria sostenuta negli esercizi precedenti, per complessivi € 100 (€ 20 per ognuno dei 5 esercizi successivi al primo);
- le imposte da pagare – denominate correnti- sempre rapportate all'utile imponibile, sono minori delle imposte di competenza economica (sempre rapportate all'utile di bilancio).

La differenza tra le imposte di competenza economica e le imposte correnti è proprio rappresentata dalle imposte anticipate.

1° periodo, in cui sono sostenute le spese di manutenzione e riparazione

Calcolo del reddito imponibile

Reddito di bilancio	400
+ Variazione in aumento (€ 150 spese complessive - € 50 deducibili)	100
= Reddito imponibile	500
Imposte correnti (24% di 500)	120

Ricordiamo che il calcolo del reddito imponibile va fatto extracontabilmente, nonché nella dichiarazione dei redditi (vedi infra)

Calcolo delle imposte anticipate

Imposte di competenza economica (24% di 400)	96
Imposte correnti (24% di 500)	120
= Imposte anticipate	(24)

Le imposte anticipate possono anche essere calcolate applicando l'aliquota dell'imposta diretta (nel nostro caso 24%) al totale delle spese di manutenzione e riparazione ordinaria non deducibili nel primo periodo d'imposta, nel nostro caso pari a € 100.

Abbiamo pertanto:

Spese di manutenzione e riparazione non deducibili	100
Imposte anticipate (24% di 100)	24

SCRITTURE DOPPIE AL 31/12/20X1

31/12/X1	...	Imposte correnti	D	120,00	
31/12/X1	...	Debiti tributari	A		120,00

31/12/X1	...	Credit per imposte anticipate	D	24,00	
31/12/X1	...	Imposte anticipate	A		24,00

Imposte correnti	
120	
Credit per imposte anticipate	
24	

Debiti tributari	
	120
Imposte anticipate	
	24

3) Le voci di bilancio che accolgono le imposte anticipate ed i crediti per imposte anticipate

Approfondiamo ora il tema delle voci di bilancio che coinvolgono la tematica delle imposte anticipate.

Per quanto riguarda il Conto economico la voce di esso riservata alle imposte è la voce:

20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate.

Come si può notare, la voce “imposte sul reddito di esercizio”, che accoglie tutte le **imposte dirette di competenza** economica dell’esercizio, comprende:

- **le imposte correnti**, ossia le imposte dovute allo Stato, e quindi effettivamente da pagare, calcolate sul reddito imponibile. La contropartita delle imposte correnti è rappresentata dalla voce Debiti tributari;
- **le imposte differite**, ossia le imposte di competenza economica dell’esercizio che verranno pagate negli esercizi successivi, la cui contropartita finanziaria è rappresentata dal Fondo imposte differite;
- **le imposte anticipate**, ossia le imposte pagate anticipatamente che verranno recuperate negli esercizi successivi, che hanno come contropartita finanziaria i Crediti per imposte anticipate

Nello **Stato patrimoniale**, la voce relativa ai crediti per imposte anticipate è la seguente:

- Voce C) Attivo Circolante
 - II) Crediti
 - 4-ter Imposte anticipate

I crediti per imposte anticipate rappresentano, come già riferito, il credito della società verso l'erario per imposte pagate anticipatamente a causa del mancato riconoscimento da parte del fisco della deducibilità di alcuni oneri nel periodo presente (spese di manutenzione ordinaria) e del loro frazionamento nei successivi periodi d'imposta; tali imposte verranno recuperate negli esercizi successivi. Sono calcolate sulla base del reddito fiscalmente imponibile ed è la contropartita finanziaria delle imposte anticipate.

VOCI DI BILANCIO RELATIVE ALLE IMPOSTE ANTICIPATE

Stato Patrimoniale

ATTIVO

C) Attivo circolante

2) Crediti

4-ter) Crediti per imposte anticipate

Conto Economico

20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti,
differite, anticipate

a) Imposte correnti*

b) Imposte differite e **anticipate***

Totale:

(*) La specificazione della voce 20) nei punti sub a) e sub b) è nostra e serve a mettere meglio in evidenza la composizione delle imposte di competenza economica

VOCI DI BILANCIO AL 31/12/20X1 RELATIVE ALLE IMPOSTE ANTICIPATE

Stato Patrimoniale

ATTIVO

C) Attivo circolante

2) Crediti

4-ter) Crediti per imposte anticipate	24
---------------------------------------	----

Conto Economico

20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite, anticipate

a) Imposte correnti	120
b) Imposte anticipate	(24) (*) (**)

Totale:	96
---------	----

(*) Il segno negativo è necessario per poter esporre nel C.E. le imposte di competenza, che ammontano a € 96, come somma algebrica tra le imposte correnti € 120 e le imposte anticipate che ammontano, proprio, ad (€ 24).

(**) La specificazione della voce 20) nei punti sub a) e sub b) è nostra e serve a mettere meglio in evidenza la composizione delle imposte di competenza economica.

Periodi d'imposta dal 2° al 6°

Supposto un reddito al lordo di imposte di € 400, le imposte di competenza economica sono sempre pari – supposta una tassazione del 24% - ad € 96.

Tale importo va sempre suddiviso nel Conto Economico tra imposte correnti ed imposte anticipate.

Per il calcolo delle imposte correnti, si procede, sempre extracontabilmente, al calcolo del reddito imponibile, su cui rapportare le imposte correnti, nel modo consueto, ossia:

Reddito di bilancio	400
-variazione in diminuzione (1/5 di € 100, quota parte delle spese di manutenzione ordinaria non deducibili nel primo periodo)	20
= Reddito imponibile	380
Imposte correnti (24% di 380)	91,20

Calcolo delle imposte anticipate

Imposte di competenza economica (24% di 400)	96
- Imposte correnti (24% di 380)	91,20
= Imposte anticipate	4,80

SCRITTURE DOPPIE AL 31/12/20X2

31/12/X2	...	Imposte correnti	D	91,20	
31/12/X2	...	Debiti tributari	A		91,20

31/12/X2	...	Imposte anticipate	D	4,80	
31/12/X2	...	Crediti per imposte anticipate	A		4,80

Imposte correnti	
91,20	
Crediti per imposte anticipate	
24	4,80

Debiti tributari	
	91,20
Imposte anticipate	
4,80	

**VOCI DI BILANCIO AL 31/12/20X2
RELATIVE ALLE IMPOSTE ANTICIPATE**

Stato Patrimoniale

ATTIVO

C) Attivo circolante

2) Crediti

4-ter) Crediti per imposte anticipate 19,20

Conto Economico

20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti,
differite, anticipate

a) Imposte correnti* 91,20

b) Imposte anticipate* 4,80

Totale: 96,00

(*) La specificazione della voce 20) nei punti sub a) e sub b) è nostra e serve a mettere meglio in evidenza la composizione delle imposte di competenza economica


IMPOSTAZIONI DI BILANCIO

	<i>Anno 1</i>	<i>Anno 2</i>	<i>Anno 3</i>	<i>Anno 4</i>	<i>Anno 5</i>	<i>Anno 6</i>
Crediti per imposte anticipate	24	19,20	14,40	9,60	4,80	0
Debiti tributari	120	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20
A) Valore della produzione	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Spese man	(150)					
Altri costi	(450)					
B) Costi di prod.ne	(600)	(600)	(600)	(600)	(600)	(600)
Risultato ante imposte	400	400	400	400	4000	400
-Correnti	120	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20
-Anticipate	(24)	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Imposte sul reddito	(96)	(96)	(96)	(96)	(96)	(96)
Utile d'esercizio	304	304	304	304	304	304

Esercizi in sintesi

1)	Per l'esercizio in corso, riduco fiscalmente il ricavo di...	Plusvalenze da realizzo su beni strumentali, quindi...	Genero variazioni in diminuzione del reddito imponibile, quindi...	Quest'anno pagherò meno imposte e...	Nei successivi pagherò più imposte poiché caricherò quote delle plusvalenze passate.
2)	Per l'esercizio in corso, riduco fiscalmente il costo di...	Spese di manutenzione e riparazione ordinaria, quindi...	Genero variazioni in aumento del reddito imponibile, quindi...	Quest'anno pagherò più imposte e...	Nei successivi anni ne pagherò meno poiché caricherò quote dei costi passati.

Elenchiamo le fasi rilevanti contabilmente



Confronto tra OIC 25 e IAS 12

OIC 25 e IAS 12 si fondano sui medesimi principi generali.

OIC 25 Imposte sul reddito (emanato nel 2016 con successive modifiche) è «cucito» all'interno del quadro civilistico per allinearsi con lo *IAS 12 Income Taxes* (2001).

(Es. è universalmente vietata l'attualizzazione di imposte anticipate e differite)




Tuttavia, l'OIC 25, nel rispetto del principio della prudenza, appare più restrittivo dello IAS 12



Principali elementi di confronto tra
OIC 25 e IAS 12



1) Classificazione
delle voci interessate
in bilancio



2) Informazioni da
fornire in Nota
Integrativa

1) Classificazione delle voci interessate in bilancio

OIC 25	IAS 12
«Imposte anticipate e differite»	«Attività e passività fiscali differite»
Le attività per imposte anticipate devono essere iscritte solamente se esiste la ragionevole certezza del loro recupero (da riverificare ogni anno, rispettando quindi il principio della prudenza).	Le attività per imposte anticipate devono essere iscritte se è probabile che, nel momento di riversamento, sia presente reddito imponibile che renda quindi possibile il beneficio dell'impresa . Non devono essere rilevate attività per imposte anticipate per un'operazione che, al momento in cui sorge, non influisce né sul risultato d'esercizio né sull'imponibile (ad eccezione delle aggregazioni di imprese)
Le passività per imposte differite devono essere iscritte salvo che non sia scarsa la probabilità del riversamento.	Le passività per imposte differite devono essere sempre iscritte, ad eccezione di: -avviamento, il cui ammortamento non è deducibile ai fini fiscali*; -un'operazione che, al momento in cui sorge, non influisce né sul risultato d'esercizio né sull'imponibile (ad eccezione delle aggregazioni di imprese).

*L'articolo 103, comma 3 del TUIR dispone che «Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso», tuttavia trattasi di differenza temporanea quindi da recuperare in futuro.

1) Classificazione delle voci interessate in bilancio

OIC 25	IAS 12
<p>Compensazione dei crediti e debiti tributari solo se:</p> <p>i) ha un diritto legale a compensare gli importi rilevati in base alla legislazione fiscale;</p> <p>ii) intende regolare i debiti e i crediti tributari su base netta mediante un unico pagamento.</p>	
<p>Dopo la compensazione, se la posizione tributaria netta è attiva, deve essere classificata nella voce 4-bis) crediti tributari (AC). Se la compensazione è negativa, i debiti per imposte rientrano nella voce D12) Debiti tributari. L'ammontare dei crediti e dei debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo è separatamente indicato nello stato patrimoniale (art. 2424).</p>	<p>Dopo la compensazione, il saldo deve essere rilevato tra i crediti o tra i debiti per imposte separatamente da altre attività e passività (come da contenuto minimo IAS 1: «passività/attività per imposte correnti»).</p>
<p>Le imposte anticipate iscritte in CII5-ter imposte anticipate e le imposte differite in B2 fondo imposte differite, senza fornire l'indicazione separata di quelle esigibili oltre l'esercizio successivo.</p>	<p>Le attività e passività fiscali differite iscritte a «passività/attività per imposte differite» senza fornire l'indicazione separata di quelle esigibili oltre l'esercizio successivo.</p>

2) Informazioni da fornire in Nota Integrativa

OIC 25	IAS 12
Non previsto.	Informativa su imposte relative ad operazioni straordinarie contabilizzate nel corso dell'esercizio.
Informativa su variazioni significative di debiti e crediti tributari, incluse loro caratteristiche peculiari.	Non previsto.
Informativa su differenze temporanee per le quali non si è provveduto allo stanziamento delle imposte anticipate o differite e i motivi del mancato stanziamento.	Non previsto.
Informativa sui criteri adottati per lo stanziamento dei fondi imposte e, in presenza di contenzioso, sui motivi del mancato stanziamento.	Non previsto.

Riepilogo dei Calcoli Fiscali

Voce	Importo (EUR)
Reddito professionale netto	EUR 200.000
- Contributi previdenziali deducibili (15%)	- EUR 25.000
Reddito imponibile IRPEF	EUR 175.000
IRPEF lorda	EUR 67.890
Detrazioni per figli a carico	EUR 0
Detrazione spese mediche	EUR 89
Detrazione interessi mutuo	EUR 285
Franchigia detrazioni oneri (redditi > EUR 50.000)	- EUR 260
Detrazioni oneri effettive	EUR 114
IRPEF netta dovuta	EUR 67.776
Addizionale Regionale Lazio	EUR 5.382
Addizionale Comunale Roma	EUR 1.575
Totale imposte dovute	EUR 74.733

Dettagli del Calcolo

1. Il reddito netto di EUR 200.000 è ridotto dei contributi obbligatori versati alla Cassa (EUR 25.000), ottenendo un reddito imponibile IRPEF di EUR 175.000.
2. L'IRPEF lorda è calcolata per scaglioni: 23% fino a EUR 28.000, 35% fino a EUR 50.000, 43% oltre.
3. Non spettano detrazioni per figli a carico perché il reddito supera la soglia.
4. Le spese mediche danno una detrazione del 19% sulla parte eccedente EUR 129,11 (EUR 89).
5. Gli interessi sul mutuo prima casa (EUR 1.500) generano una detrazione di EUR 285, ma soggetta a franchigia.
6. Il taglio di EUR 260 riduce le detrazioni a EUR 114.
7. L'IRPEF netta è quindi EUR 67.776.
8. Aggiungendo addizionali regionali e comunali si arriva a EUR 74.733 totali.